

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Atti amministrativi**  
**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1711 del 15/10/2018

Seduta Num. 43

**Questo** lunedì 15 **del mese di** ottobre  
**dell' anno** 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Costi Palma	Assessore
4) Donini Raffaele	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta  
attesa l'assenza del Presidente

**Funge da Segretario l'Assessore:** Costi Palma

**Proposta:** GPG/2018/1663 del 19/09/2018

**Struttura proponente:** SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI  
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E  
DELL'IMPRESA

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PIANO ENERGETICO,  
ECONOMIA VERDE E RICOSTRUZIONE POST-SISMA

**Oggetto:** INDIRIZZI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA  
SOCIETA' ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA DEL 17 OTTOBRE 2018 IN  
RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Morena Diazzi

## **LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna partecipa al capitale della Società ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. (di seguito "la Società"), ai sensi della L.R. n. 15 del 28 luglio 2008, e ss.mm.ii., "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali", con una partecipazione pari al 4,698%;

Visto l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. convocata il giorno 25 settembre 2018, poi revocata e riconvocata per il giorno 17 ottobre 2018 con identico ordine del giorno che così reca:

in sede Ordinaria:

(1) Conferimento dell'incarico di revisione legale novennale ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 39/2010, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere; deliberazioni inerenti e conseguenti.

(2) Rideterminazione dei compensi degli amministratori ai sensi dell'art. 21.2 dello Statuto che entrerà in vigore alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul mercato regolamentato: deliberazioni inerenti e conseguenti.

(3) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

in sede Straordinaria:

(1) Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile, per un controvalore massimo pari ad Euro 55.000.000,00 inclusivo di sovrapprezzo, da effettuarsi in una o più tranches (anche con prezzi di emissione differenziati a servizio di bonus shares e/o a servizio dell'eventuale opzione greenshoe) entro il 30 giugno 2019, mediante emissione di nuove azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrirsi nell'ambito di un'offerta rivolta al pubblico indistinto in Italia e/o di un collocamento privato presso investitori qualificati italiani e istituzionali esteri, ai

sensi della Regulation S del Securities Act del 1933, con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia; deliberazioni inerenti e conseguenti”;

Acquisito agli atti il materiale trasmesso dalla società in allegato alla prima convocazione per il giorno 25 settembre 2018, poi revocata, protocollata con il n. PG/2018/583383 del 18/09/2018, composta dai seguenti documenti:

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 2441, comma sesto, del codice civile sull'aumento di capitale a servizio della quotazione;
- 2) Richiesta di autorizzazione all'assemblea dei soci all'acquisto di azioni proprie;
- 3) Parere del Collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in ordine al proposto aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione;

Dato atto che si è provveduto ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto Regionale ad effettuare la comunicazione preventiva all'Assemblea Legislativa, PG/2018/578548 del 14/09/2018;

Preso atto che tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di parte ordinaria, che di parte straordinaria, sono attinenti e/o propedeutici all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento STAR (ove ne ricorrano i presupposti);

Richiamate:

- la propria precedente deliberazione n. 1731 del 24 ottobre 2016 denominata "Approvazione schema di convenzione tra i soci di Rimini Fiera Spa di consultazione e sindacato di voto e di blocco" con la quale si approvava lo schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Rimini, la Società Rimini Congressi Consortile S.r.l. e Fiera di Vicenza S.p.A.;
- la convenzione tra i soci di Rimini Fiera Spa Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Rimini Congressi S.r.l. e Fiera di Vicenza S.p.A. sottoscritta in data 28 ottobre 2016; e più in particolare il paragrafo 4.2 in cui si dice "per quanto alle ipotesi di risoluzione anticipata

*della presente Convenzione, i Soci Sottoscrittori convengono che la stessa cesserà immediatamente ed automaticamente di produrre effetti ... qualora le Azioni della società siano ammesse a negoziazione sul MTA. In tale ultimo caso le Parti si impegnano a negoziare prontamente in buona fede la sottoscrizione di un nuovo accordo avente contenuto analogo al presente che sia conforme alle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo applicabili”;*

Ritenuto:

- che occorra esprimere un indirizzo in ordine alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci su richiamata;
- che il progetto di quotazione illustrato nelle precedenti proprie deliberazioni presenta finalità tutte condivisibili;
- che occorra provvedere, propedeuticamente alla procedura di quotazione di borsa, ad approvare la proposta di aumento del capitale sociale sulla base della documentazione a supporto citata redatta dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale;
- che è necessario esprimersi in merito all'accordo di lock up per favorire il processo di quotazione della Società;
- che è necessario esprimersi in merito al rinnovo patto parasociale da effettuarsi nel caso di ammissione a quotazione delle azioni della Società.

Ritenuto, per quanto fin qui argomentato, opportuno:

- esprimere un parere favorevole, sulla base della "Relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 2441, comma sesto, del codice civile sull'aumento di capitale a servizio della quotazione" e del "Parere del Collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni", alla proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in forma scindibile, con

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile, per un controvalore massimo pari ad Euro 55.000.000,00 inclusivo di sovrapprezzo, da effettuarsi in una o più tranches (anche con prezzi di emissione differenziati a servizio di bonus shares e/o a servizio dell'eventuale opzione greenshoe) entro il 30 giugno 2019, mediante emissione di nuove azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrirsi nell'ambito di un'offerta rivolta al pubblico indistinto in Italia e/o di un collocamento privato presso investitori qualificati italiani e istituzionali esteri, ai sensi della Regulation S del Securities Act del 1933, con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia;

- esprimere un parere favorevole alla proposta di acquisto di azioni proprie avanzata dal Consiglio di amministrazione, dettagliata e motivata col documento denominato "Richiesta di autorizzazione all'assemblea dei soci all'acquisto di azioni proprie" in quanto conforme alle finalità perseguite dalla Società;
- approvare lo schema di Patto Parasociale tra la Regione Emilia-Romagna e la società Rimini Congressi S.r.l. di cui allo schema allegato 1 parte integrante del presente atto;
- esprimere parere favorevole alla firma dell'accordo di lock up di cui allo schema allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate:

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- la propria deliberazione n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- la propria deliberazione n. 702 del 16 febbraio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante";
- la propria deliberazione n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";
- la propria deliberazione n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- la propria deliberazione n. 975 del 3 luglio 2017 recante "Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa e della Direzione generale Risorse, Europa, innovazioni e istituzioni";
- n. 468 del 10.04.2017 ad oggetto "Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Regionale competente in materia di Attività produttive, Piano Energetico, Economia verde e Ricostruzione post-sisma

A voti unanimi e palesi

#### **D E L I B E R A**

per i motivi espressi nelle superiori premesse, che qui si intendono integralmente richiamati,

1. di esprimere un parere favorevole alla proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile, per un controvalore massimo pari ad Euro 55.000.000,00 inclusivo di sovrapprezzo, da effettuarsi in una o più tranche (anche con prezzi di emissione differenziati a servizio di bonus shares e/o a servizio dell'eventuale opzione greenshoe) entro il 30 giugno 2019, mediante emissione di nuove azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrirsi nell'ambito di un'offerta rivolta al pubblico indistinto in Italia e/o di un collocamento privato presso investitori qualificati italiani e istituzionali esteri, ai sensi della Regulation S del Securities Act del 1933, con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia;
2. di esprimere un parere favorevole alla proposta di acquisto di azioni proprie avanzata dal Consiglio di amministrazione;
3. di approvare lo schema di Patto Parasociale tra la Regione Emilia-Romagna e la società Rimini Congressi S.r.l. di cui allo schema allegato 1 parte integrante del presente atto;

4. di esprimere parere favorevole alla firma dell'accordo di lock up di cui allo schema allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di delegare l'Assessore Regionale competente in materia di Attività produttive, Piano Energetico, Economia verde e Ricostruzione post-sisma, Palma Costi, alla sottoscrizione dei predetti atti **apportandovi eventuali modifiche di natura non sostanziale che si dovessero rendere necessarie o anche solo opportune;**
6. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

## PATTO PARASOCIALE

sottoscritto il [•] 2018

**Tra:**

**RIMINI CONGRESSI S.R.L.**, con sede in Rimini, Corso d'Augusto, n.231, capitale sociale Euro 92.226.559,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Rimini 03599070400 - REA RN - 300059 (di seguito anche "**Rimini Congressi**" o "**RC**"), in persona dell'amministratore unico dott. Marino Gabellini, a ciò debitamente autorizzato in virtù dei poteri attribuitigli dal vigente statuto sociale e dall'apposita deliberazione dell'assemblea dei soci tenutasi in data odierna,

**e**

**Regione Emilia Romagna**, con sede in Bologna, Via Aldo Moro, 44, rappresentata da [•] nato a [•] il [•], codice fiscale [•] (la "**Regione**"),

(di seguito, RC e la Regione, le "**Parti**" e, ciascuna, una "**Parte**").

**Premesso che:**

- a) Italian Exhibition Group S.p.A. è una società per azioni avente sede legale in Rimini, Via Emilia n. 155, iscritta al Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini, codice fiscale e partita iva 00139440408, attiva nel settore fieristico e congressuale (di seguito "**IEG**" o la "**Società**");
- b) alla data di sottoscrizione del presente Patto: (i) RC è titolare di n.20.083.126 azioni ordinarie di IEG, pari al 65,07%% del capitale sociale, e (ii) la Regione è titolare di n. [•] azioni ordinarie di IEG, pari al [•]%% del capitale sociale;
- c) in data 28 ottobre 2016, le Parti unitamente alla Provincia di Rimini e a Fiera di Vicenza S.p.A. (oggi Vicenza Holding S.p.A.) hanno sottoscritto una convenzione volta a disciplinare alcuni impegni di consultazione nonché diritti di prelazione in capo ai sottoscrittori (di seguito, la "**Convenzione**");
- d) ai sensi dell'articolo 4.2 (iii) la Convenzione cesserà di produrre automaticamente e immediatamente i suoi effetti in caso di quotazione su MTA delle azioni della Società;
- e) IEG ha intrapreso un processo per addivenire alla quotazione dei titoli della Società sul Mercato Telematico Azionario (di seguito, la "**Quotazione**"), e, a tal fine, in data 3 agosto 2018, l'assemblea di IEG ha approvato la delibera di quotazione della Società, adottando, altresì, un nuovo testo di statuto sociale (di seguito, il "**Nuovo Statuto**") conforme alla disciplina prevista per le società quotate, la cui efficacia è sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario entro il 30 giugno 2019 (di seguito, la "**Condizione**");
- f) in data 3 agosto 2018 RC e Vicenza Holding S.p.A. hanno sottoscritto un patto parasociale volto a consentire, una volta addivenuta la Quotazione il diritto di Vicenza Holding S.p.A. di nominare un amministratore al ricorrere di talune condizioni;

- g) Ai sensi dell'articolo 1 lettera g) della Legge Regionale 15/2008 e succ. mod. " Partecipazione della regione Emilia Romagna alle società fieristiche regionali" la Regione intende " *promuovere il processo di aggregazione ed espansione delle società fieristiche attraverso il sostegno di apposite azioni finalizzate allo sviluppo strategico delle filiere produttive regionali.*"
- h) le Parti, mediante la sottoscrizione del presente accordo (di seguito, il "**Patto**"), e considerati gli obiettivi comuni in qualità di azionisti relativi al consolidamento e sviluppo del rapporto della Società con il territorio locale e nazionale al fine di accrescere l'impatto dell'attività fieristica nei territori di riferimento allo sviluppo ed il posizionamento competitivo delle attività della Società intendono definire e adottare regole volte a disciplinare taluni reciproci diritti ed obblighi in qualità di azionisti di IEG con riferimento alla *governance* della Società nonché a taluni impegni di consultazione che sostituiranno la Convenzione, ai termini e condizioni che seguono.

**Tutto ciò premesso**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Patto, le Parti stipulano e convengono quanto segue.

## **Articolo 1**

### **Definizioni ed interpretazione**

- 1.1 Ai fini del presente Patto, di termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso attribuito a ciascuno di essi:
- 1.1.1 "**Data di Efficacia**": la data di avveramento della Condizione;
- 1.1.2 "**Regolamento**": il regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;
- 1.1.3 "**TUF**": il Testo Unico dell'intermediazione finanziaria adottato con d.l.gs 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato;
- 1.2 Le rubriche dei singoli articoli e paragrafi sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura del presente Patto e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.
- 1.3 L'obbligazione di "far sì che" o "fare in modo che" determinate attività siano o non siano svolte da parte di terzi deve essere interpretata ai sensi dell'art. 1381 c.c.
- 1.4 L'obbligazione di "fare quanto in proprio potere" indica l'assunzione di una obbligazione di mezzi e non di risultato.

## **Articolo 2**

### **Data di Efficacia**

- 2.1 Le Parti concordano che è loro interesse che le obbligazioni gli impegni e le previsioni contenute nel presente patto acquisiscano efficacia alla data di avveramento della Condizione (la Data di Efficacia).

## **Articolo 3**

## **Composizione degli organi della Società**

- 3.1 A partire dalla Data di Efficacia e fintanto che (i) la lista presentata da RC risulti quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti ai sensi dell'art. 16.10 (i) del Nuovo Statuto di IEG, e (ii) la Regione detenga un numero di azioni ordinarie che rappresentino una partecipazione almeno pari al 3% dei diritti di voto di IEG, la Regione avrà diritto di designare un amministratore di IEG, qualunque sia il numero dei componenti del consiglio di amministrazione determinato dall'assemblea ai sensi del Nuovo Statuto (di seguito, "**Amministratore RER**").
- 3.2 A tal fine, RC si impegna a presentare una lista – in conformità con le relative disposizioni del Nuovo Statuto - che includa l'Amministratore RER contrassegnato in posizione tale da consentirne, almeno potenzialmente, la nomina in consiglio, il quale potrà anche non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e non appartenere al genere meno rappresentato nella lista presentata da RC (di seguito, la "**Lista Comune**"). In tal caso, RC e la Regione si impegnano a presentare congiuntamente e a votare a favore della Lista Comune in sede di assemblea di IEG convocata per nominare il consiglio di amministrazione della Società.
- 3.3 In esecuzione di quanto precede, la Regione si impegna a comunicare a RC, entro 8 (otto) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea per la nomina del consiglio di amministrazione, il nominativo del candidato consigliere, e a trasmettere a RC tutta la documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni di legge, di regolamento e di statuto per la presentazione dei candidati da nominarsi in consiglio di amministrazione.
- 3.4 Le Parti, per quanto di propria competenza, faranno quanto in proprio potere, nella misura massima consentita dalla legge applicabile e in conformità con le relative disposizioni del Nuovo Statuto, per far sì che, qualora un amministratore designato da una delle Parti dovesse cessare, per qualsivoglia motivo, di ricoprire la carica (senza che tale evento comportasse la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione), tale amministratore sarà sostituito, non appena possibile, con una persona fisica designata dalla stessa Parte che aveva designato l'amministratore cessato con la procedura prevista al precedente punto 3.3 e, se del caso, in possesso dei requisiti di indipendenza dell'amministratore cessato.
- 3.5 Ai fini di chiarezza, resta inteso che le disposizioni del presente articolo 3 saranno automaticamente non più applicabili qualora, in qualsiasi momento, (i) la Regione venisse, per qualsivoglia ragione, a detenere un numero di azioni ordinarie che rappresentassero una partecipazione inferiore al 3% dei diritti di voto di IEG, e/o (ii) la lista presentata da RC non risultasse quella che avesse ottenuto il maggior numero di voti ai sensi dell'art. 16.10. (i) del Nuovo Statuto di IEG. Nel caso di cui al precedente punto (i), qualora RC lo richiedesse per iscritto, la Regione provvederà a richiedere all'Amministratore RER di valutare l'opportunità di rassegnare le proprie dimissioni

## **Articolo 4**

### **Obblighi di consultazione**

- 4.1 Le Parti si impegnano a consultarsi reciprocamente sulle materie rispetto alle quali saranno chiamate a pronunciarsi le assemblee ordinarie e straordinarie della Società al fine di esaminare in via preventiva e, discutere sugli, argomenti posti di volta in volta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

- 4.2 In particolare le Parti si impegnano a consultarsi preventivamente in caso vengano sottoposte all'ordine del giorno dell'assemblee della Società proposte relative (i) al trasferimento o cessione di marchi o rami d'azienda inerenti le attività fieristiche, nonché il trasferimento delle manifestazioni fieristiche con fatturato superiore ad euro 3 milioni che si svolgono nelle sedi aziendali e/o di proprietà ad altre sedi ai sensi dell'articolo 14.1(f) del Nuovo Statuto; (ii) alla cessione dei fabbricati a destinazione fieristica costituenti i Quartieri Fieristici di Vicenza e di Rimini ai sensi dell'articolo 14.1 (g) del Nuovo Statuto; (iii) al trasferimento dell'intero complesso dei beni mobili inerenti l'esercizio dell'attività fieristica, fatto salva la competenza del Consiglio di amministrazione a disporre per i singoli beni mobili ai sensi dell'articolo 14.1 (h) del Nuovo Statuto e (iv) a progetti di aggregazione con altre società fieristiche.

#### **Articolo 5**

#### **Rapporti con il Patto Parasociale 2016**

- 4.1 Le Parti prendono atto e concordano che, a partire dalla Data di Efficacia, la Convenzione cesserà automaticamente di avere effetto ai sensi dell'articolo 4.2 (iii) della Convenzione, e entrerà in vigore il presente Patto, in conformità con quanto previsto al successivo articolo 6.

#### **Articolo 6**

#### **Durata del Patto**

- 6.1 Il presente Patto entrerà in vigore alla Data di Efficacia e avrà durata di 3 (tre) anni a partire dalla stessa.
- 6.2 Ai soli fini di chiarezza, si precisa che, nel caso in cui la Condizione non si verificasse entro il termine del 30 giugno 2019, il presente Patto non entrerà in vigore e nessuna obbligazione avente origine dallo stesso sorgerà in capo alle Parti.
- 6.3 Il presente Patto sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 3 (tre) anni ciascuno, salvo disdetta da inviarsi per iscritto da una delle parti all'altra, entro e non oltre il 120° (centoventesimo) giorno precedente la data di scadenza di ciascun periodo triennale di durata.

#### **Articolo 7**

#### **Rapporto tra Patto e Nuovo Statuto**

- 7.1 Le Parti concordano espressamente che, se e nella misura in cui: (x) le disposizioni del Nuovo Statuto fossero in conflitto, o non fossero comunque coerenti con le disposizioni del presente Patto, e/o (y) il presente Patto prevedesse espressamente delle eccezioni a – ovvero contenesse delle disposizioni integrative/suppletive di – una o più regole di cui al predetto Nuovo Statuto, e/o (z) insorgesse una controversia interpretativa in relazione a eventuali difformità di linguaggio o all'applicabilità di clausole statutarie/contrattuali che non fossero perfettamente coerenti tra loro, il presente Patto dovrà ritenersi prevalente sul Nuovo Statuto nel governare i rapporti tra le Parti e nel dettarne le regole di condotta, anche in relazione all'esercizio del diritto di voto di tali Parti.

#### **Articolo 8**

#### **Obblighi di comunicazione**

8.1 Le Parti si impegnano a pubblicare il contenuto del presente Patto e ad adempiere ad ogni altra forma di pubblicità prevista dal TUF e dal Regolamento, nonché a fornire alla Società tutte le informazioni necessarie per inserire le opportune informazioni del Documento di Registrazione funzionale alla Quotazione.

## **Articolo 9**

### **Indennizzi**

9.1 In caso di violazione degli impegni assunti dalle Parti all'articolo 3 (Composizione degli organi della Società) del presente Patto, la Parte inadempiente sarà obbligata a corrispondere alla controparte che ne facesse richiesta, una penale pari a complessivi Euro 50.000 (cinquantamila/00), salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Ciascuna Parte accetta la penale di cui al presente paragrafo, espressamente ritenendo l'ammontare della stessa congruo.

## **Articolo 10**

### **Disposizioni generali**

10.1 Qualsiasi modifica al presente Patto non sarà valida e vincolante ove non risultasse da atto scritto firmato dalla Parte nei cui confronti venisse invocata.

10.2 Nel caso in cui una qualunque delle clausole o delle disposizioni del presente Patto sia, divenisse o fosse riconosciuta, in tutto o in parte, invalida, le rimanenti clausole o disposizioni del Patto conserveranno efficacia e rimarranno, per l'effetto, in vigore tra le Parti contraenti, essendo dette clausole e disposizioni perfettamente scindibili le une rispetto alle altre.

10.3 A decorrere dalla Data di Efficacia, il presente Patto sostituirà integralmente e renderà inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno od intesa, anche verbale, precedentemente intervenuto tra le Parti in merito all'oggetto del Patto, ivi incluse le disposizioni della Convenzione in conformità con quanto previsto al precedente Articolo 5. Sarà consentita, esclusivamente tra le Parti, la stipula di patti o convenzioni di natura parasociale, purché non in conflitto con alcuna delle disposizioni del presente Patto.

10.4 Ciascuna delle Parti terrà a proprio carico i costi e le spese di ogni genere incorse in relazione al presente Patto e alle operazioni previste dal medesimo, incluse le spese legali e i compensi dovuti a consulenti ed eventuali intermediari ai cui servizi ciascuna delle Parti potesse aver fatto ricorso o di cui avesse comunque usufruito, tenendo indenne l'altra Parte da qualunque pretesa che potesse essere avanzata nei suoi confronti in relazione a quanto precede.

10.5 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Patto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma o telex o fax, e sempreché sia indirizzata come segue:

i. se indirizzata a RC, a:

**Rimini Congressi S.r.l.**

Corso d'Augusto, 231

47921 - Rimini

Attenzione:

Email:

PEC: [riminicongressi@legalmail.it](mailto:riminicongressi@legalmail.it)

ii. se indirizzata alla Regione, a:

**Regione Emilia Romagna.**

Via Aldo Moro, 44

[•] - Bologna

Attenzione:

Email:

PEC: [•]

ovvero presso il diverso indirizzo o indirizzo e-mail o PEC che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del presente Patto in conformità alle precedenti disposizioni.

10.6 L'eventuale tolleranza di una delle Parti dei comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previsti.

10.7 Il presente Patto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana, ai sensi della quale deve pertanto essere interpretato.

10.8 Per qualsiasi controversia derivante dal, o relativa al, presente Patto, ivi incluse quelle sulla sua validità, esecuzione o interpretazione, è competente il Tribunale di Bologna quale foro esclusivo.

**Rimini Congressi S.r.l.**

**Regione Emilia-Romagna**

---

---

Spettabile

**Intermonte SIM S.p.A.**

Galleria De Cristoforis, 7/8

20122 Milano

*Alla c.a. del Dott. Fabio Pigorini*

Spettabile

**Equita SIM S.p.A.**

Via Filippo Turati, 9

20121 Milano

*Alla c.a. del Dott. Carlo Andrea Volpe*

Spettabile

**Italian Exhibition Group S.p.A.**

Via Emilia, 155, Rimini

47921 Rimini

*Alla c.a. del Dott. Ugo Ravanelli*

Rimini, lì \_\_\_\_\_

Egregi Signori,

qui di seguito riportiamo la nostra proposta relativa all'accordo di *lock-up* (l'"**Accordo di Lock-Up**" o l'"**Accordo**") in relazione alle azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Italian Exhibition Group S.p.A. nei termini ed alle condizioni ivi indicati.

### **ACCORDO DI LOCK-UP**

#### **TRA**

**Regione Emilia Romagna**, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro, 52, C.F. 80062590379 (di seguito o il "**Socio**"), in persona della dott.ssa Palma Costi, Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma, della Regione Emilia Romagna, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo;

#### **E**

**Intermonte SIM S.p.A.**, con sede legale in Galleria De Cristoforis n. 7/8, Milano, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, P.IVA e codice fiscale 01234020525 ("**Intermonte**"), in persona del Dott. Fabio Pigorini, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo;

#### **E**

**Equita SIM S.p.A.**, con sede legale in via Filippo Turati, n. 9, Milano, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, P.IVA e codice fiscale 10435940159 ("**Equita**" e unitamente a Intermonte i "**JGC**"), in persona del Dott. Carlo Andrea Volpe, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo;

## E

**Italian Exhibition Group S.p.A.**, con sede legale in Via Emilia, 155, Rimini, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Romagna-Forlì-Cesena e Rimini, P.IVA e codice fiscale 00139440408 (di seguito "**Società**" o "**IEG**") in persona del Dott. Ugo Ravanelli, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo;

(la Società, il Socio, i JGC sono congiuntamente definiti le "**Parti**")

### PREMESSO CHE

- A. Alla data del presente Accordo, il capitale sociale della Società è detenuto, tra l'altro, per n. 1.450.001 Azioni dal Socio.
- B. In data 3 agosto 2018, l'Assemblea dei soci della Società ha deliberato, tra l'altro:
  - (a) di approvare l'operazione di quotazione delle Azioni sul mercato Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") conferendo al consiglio di amministrazione i necessari poteri al fine di dare esecuzione a tale delibera;
  - (b) di apportare alcune modifiche allo statuto sociale;
- C. L'Assemblea dei soci della Società convocata per il 17 ottobre 2018 sarà chiamata a deliberare, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, al servizio dell'ammissione delle Azioni della Società su MTA mediante emissione di nuove azioni prive di valore nominale (le "**Nuove Azioni**"), da offrire in sottoscrizione nell'ambito di un'offerta (come *infra* definita) conferendo al consiglio di amministrazione, anche con facoltà di subdelega, per determinare i termini, le modalità e le altre condizioni di emissione che il consiglio riterrà necessarie e/o utili (l'**Aumento di Capitale**);
- D. Rimini Congressi S.r.l. e Salini Impregilo S.p.A. (gli "**Azionisti Venditori**") hanno manifestato l'intenzione di vendere, nel contesto del Collocamento Privato (come *infra* definito) tutte o parte delle Azioni di loro proprietà (le "**Azioni in Vendita**").
- E. le Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale e le Azioni in Vendita saranno offerte (i) a investitori qualificati italiani, così come definiti e individuati dall'articolo 34-ter del Regolamento 11971 e (ii) a investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come modificato, con esclusione degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti Autorità (l'**Offerta**).
- F. Al fine di garantire il buon esito dell'Offerta, i JGC e la Società ritengono opportuno, e hanno conseguentemente chiesto al Socio, che quest'ultimo assuma un impegno a non disporre delle Azioni nella sua titolarità al momento della sottoscrizione del presente accordo, ai termini e condizioni ivi previste. Il Socio ha manifestato l'intenzione di aderire a tale richiesta.
- G. Il Socio intende assumere taluni impegni relativi alla disposizione della totalità delle Azioni che sono nella sua titolarità al momento della sottoscrizione del presente Accordo.
- H. Con il presente Accordo i JGC e il Socio intendono disciplinare i termini e le condizioni degli impegni di *lock-up*.

### TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### I. Premesse

- 1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo di Lock-Up.

## 2. Definizioni

- 2.1. I termini e le espressioni usati nell'Accordo di Lock-Up e non altrimenti definiti, hanno il significato loro attribuito nel prospetto in forma tripartita predisposto ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sul MTA (il "**Prospetto**").

## 3. Impegni del Socio

- 3.1. Salvo quanto previsto ai successivi articoli 3.3 e 3.4, il Socio si impegna, nei confronti dei JGC e della Società, per le n. 1.450.001 Azioni nella sua titolarità al momento della sottoscrizione del presente accordo, (le "**Azioni Vincolate**") nonché quelle che saranno tempo per tempo detenute per il periodo di durata del presente Accordo, a:
- a) non effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni di vendita, trasferimento, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l'attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma (ivi inclusa la concessione di diritti di opzione, costituzione di pegni o altri vincoli, e il prestito titoli) delle Azioni Vincolate (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi tra l'altro quelli partecipativi, che attribuiscono il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Azioni Vincolate o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari);
  - b) non approvare in nessuna sede operazioni, inclusi aumenti di capitale o emissioni di obbligazioni o strumenti finanziari convertibili in Azioni, aventi a oggetto l'emissione di azioni di qualunque categoria della Società o di altri strumenti finanziari, anche partecipativi o obbligazionari, convertibili a qualunque titolo in Azioni;;
  - c) non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate.
- 3.2. Il Socio, ove legittimato ai sensi di legge, con la sottoscrizione del presente Accordo rinuncia irrevocabilmente a esercitare il proprio diritto di recesso in ragione delle delibere aventi a oggetto la modifica dello statuto sociale approvate dall'Assemblea dei soci della Società il 3 agosto 2018;
- 3.3. Gli impegni assunti dal Socio potranno essere derogati solamente con il preventivo consenso scritto congiunto dei JGC e della Società. Restano in ogni caso escluse dagli impegni assunti dal Socio:
- (a) le operazioni di disposizione eseguite in ottemperanza a obblighi di legge o regolamentari;
  - (b) i trasferimenti in adesione ad un'offerta pubblica di acquisto o scambio sui titoli azionari della Società e rivolta a tutti i titolari di strumenti finanziari della Società;
  - (c) la costituzione o dazione in pegno delle Azioni della Società di proprietà del Socio alla tassativa condizione che agli stessi spetti il diritto di voto, fermo restando che l'eventuale escussione del pegno da parte del creditore pignoratizio dovrà considerarsi alla stregua di un inadempimento dei divieti di alienazione di cui all'art. 3.1. lett. a) che precede;
  - (d) trasferimenti *mortis causa*;
  - (e) eventuali trasferimenti da parte del Socio a favore di una o più società direttamente e/o indirettamente controllate dallo o controllanti lo stesso, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile, a condizione che tale soggetto assuma preventivamente i medesimi impegni di *lock-up* previsti a carico del Socio dal presente Accordo.
- 3.4. Fuori dei casi previsti dal presente art. 3, i JGC e la Società potranno altresì autorizzare il trasferimento delle Azioni Vincolate a condizione che il soggetto che diviene a qualunque titolo titolare di tali Azioni sottoscriva, aderendo per quanto di propria competenza, il presente Accordo di Lock-Up;

#### 4. Dichiarazioni e Garanzie

Il Socio dichiara e garantisce ai JGC che:

- (a) la sottoscrizione del presente Accordo di Lock-Up e l'adempimento delle obbligazioni in esso contenute non costituiscono violazione o inadempimento di disposizioni normative o regolamentari applicabili allo stesso o altro accordo o obbligazione ed avente rilevanza per il Socio e per l'attività dello stesso e/o di alcuna sentenza, ordinanza, decreto, atto o provvedimento pronunciato nei propri confronti da qualsivoglia Autorità giudiziaria, Autorità amministrativa, organismo od ente, italiani od esteri;
- (b) sono stati validamente posti in essere tutti gli atti e delibere ed adottati tutti i provvedimenti, anche amministrativi, ai fini della valida ed efficace sottoscrizione del presente Accordo di Lock-Up, dell'adempimento alle obbligazioni assunte e dell'esecuzione delle operazioni indicate nello stesso e che i suddetti atti, delibere e provvedimenti sono tuttora validi ed efficaci;
- (c) di essere una società o, per quanto applicabile nel caso in cui il Socio sia un ente pubblico, un ente pubblico: (i) regolarmente costituita ed esistente ai sensi delle rispettive leggi vigenti ad esse applicabili; (ii) avente piena capacità giuridica; (iii) che esercita la propria attività in conformità alla normativa vigente; (iv) che non è sottoposta a procedure concorsuali, di liquidazione volontaria od obbligatoria, o di diversa natura legate allo stato di insolvenza, non ha adottato alcuna delibera per lo scioglimento e/o la liquidazione, né è stata notificata alcuna richiesta da parte di terzi in tal senso, né ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-*bis* e seguenti, né beneficia di alcun finanziamento destinato, né versa in situazione di insolvenza e/o nelle situazioni di cui agli artt. 2446 o 2447 del codice civile e, allo stato, non sono state notificate richieste in tal senso.

#### 5. Efficacia e cessazione

- 5.1. Il presente Accordo di Lock-Up avrà efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino a 180 giorni decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su MTA.
- 5.2. L'Accordo di Lock-Up cesserà di avere efficacia tra le Parti nel caso in cui l'Offerta dovesse essere ritirata o, comunque, non dovesse andare a buon fine, ovvero in caso di mancata stipula, risoluzione, revoca o cessazione degli effetti degli accordi di collocamento conclusi ai fini dell'Offerta.
- 5.3. L'Accordo di Lock-Up cesserà di avere efficacia tra le Parti nel caso di mancato inizio delle negoziazioni delle Azioni della Società su MTA entro il 31 dicembre 2018 ovvero di revoca delle Azioni dalla quotazione su MTA prima della scadenza dell'Accordo di Lock-Up.

#### 6. Manleva

- 6.1. Il Socio si impegna a tenere indenni e manlevati i JGC e la Società nonché le società appartenenti ai relativi gruppi e le controllanti e/o società dalle stesse controllate, nonché i loro amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori (ciascuno dei tali soggetti, di seguito, un "**Avente Diritto all'Indennizzo**") da qualsiasi perdita, danno, costo, spesa e passività che gli Aveni Diritto all'Indennizzo subiscano, direttamente o indirettamente, in conseguenza di qualsiasi azione, domanda, procedimento o reclamo di terzi in relazione (i) a quanto previsto dal presente Accordo, (ii) dell'inadempimento del Socio agli impegni assunti ai sensi del presente Accordo e/o (iii) di una qualunque delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dal Socio nel presente Accordo che risulti essere non veritiera o non corretta, fatta eccezione per i casi di dolo o colpa imputabili a un Avente Diritto all'Indennizzo giudizialmente accertati.
- 6.2. Fermo quanto previsto al precedente articolo 6.1, gli Aveni Diritto all'Indennizzo avranno pertanto

diritto di richiedere e ricevere tempestivamente dal Socio l'integrale rimborso di tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, incluse quelle ragionevolmente sostenute in relazione a qualsiasi procedimento giudiziale, alla preparazione e difesa, in relazione a cause pendenti, restando peraltro inteso che il Socio non sarà tenuto a manlevare un Avente Diritto all'Indennizzo nel caso di dolo o colpa grave di un Avente Diritto all'Indennizzo che siano giudizialmente accertati.

- 6.3. Il Socio riconosce che nessun Avente Diritto all'Indennizzo sarà responsabile in alcun modo nei suoi confronti nonché dei suoi organi, azionisti o creditori in relazione alla prestazione da parte degli Aventi Diritto all'Indennizzo ai sensi del presente Accordo, salvo che non sia giudizialmente accertato con sentenza definitiva di primo grado che tale responsabilità derivi da dolo o colpa degli altri Aventi Diritto all'Indennizzo.
- 6.4. I diritti di indennizzo e di manleva di cui al presente articolo non pregiudicano qualsiasi altro diritto vantato dagli Aventi Diritto all'Indennizzo.

## **7. Comunicazioni**

- 7.1. Ogni avviso, comunicazione o documento che debba essere trasmesso a qualsiasi delle Parti ai sensi dell'Accordo di Lock-Up dovrà essere inviato mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata alla parte interessata all'indirizzo indicato di seguito o ad altro indirizzo di volta in volta comunicato per iscritto dalle Parti ai sensi del presente articolo 7.

### Se al Socio:

Regione Emilia Romagna  
Viale Aldo Moro n. 52  
40127 – Bologna  
c.a. Palma Costi  
Fax +39 051 527 5429  
Email: [segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it](mailto:segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it)  
PEC:  
[segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it)

### Se a Intermonte:

Intermonte S.I.M. S.p.A.  
Galleria De Cristoforis 7/8  
20122 - Milano  
c.a. Dott. Fabio Pigorini  
Fax + 39 02 77115298  
Email: [fabio.pigorini@intermonte.it](mailto:fabio.pigorini@intermonte.it)  
PEC: [segreteria@pec.intermonte.it](mailto:segreteria@pec.intermonte.it)

### Se ad Equita:

Equita SIM S.p.A.  
Via Filippo Turati n. 9  
20121 - Milano  
c.a. Dott. Carlo Andrea Volpe  
Fax +39 02 29005805  
Email: [c.volpe@equitasim.it](mailto:c.volpe@equitasim.it)  
PEC: [equita@legalmail.it](mailto:equita@legalmail.it)

### Se alla Società:

ItalianExhibition Group S.p.A.  
Via Emilia, 155, Rimini  
47921 Rimini  
c.a. Dott. Ugo Ravanelli  
Email: [ugo.ravanelli@iegexpo.it](mailto:ugo.ravanelli@iegexpo.it)  
PEC: [iegexpo@pec.it](mailto:iegexpo@pec.it)

**8. Oneri fiscali**

8.1. Ogni eventuale onere fiscale - quale, ad esempio, di registro e di bollo - applicabile all'Accordo di Lock-Up sarà esclusivamente a carico del Socio.

**9. Legge applicabile e Foro Competente**

9.1. L'Accordo di Lock-Up è regolato dalla legge italiana.

9.2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere riguardo alla interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente Accordo di Lock-Up dovrà essere sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Rimini, lì \_\_\_\_\_

Regione Emilia Romagna

Assessore alle attività produttive, piano  
energetico, economia verde e ricostruzione  
post-sisma

\_\_\_\_\_  
Palma Costi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA, in sostituzione del Responsabile del Servizio affari generali e giuridici , Roberta Zannini, come disposto dalla nota protocollo n° NP/2018/24789. esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1663

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1663

IN FEDE

Morena Diazzi

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1711 del 15/10/2018

Seduta Num. 43

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Costi Palma

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi